



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale del personale e degli Affari generali
Divisione 1- Affari Generali, Relazioni Sindacali, Servizi Comuni

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI VIA CARACI

Articolo 1

Denominazione, funzioni e obiettivi

1.1 La Biblioteca della sede di Via Caraci è principalmente inerente il settore Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

1.2 La Biblioteca si pone al servizio del personale dell'Amministrazione interessato ad informazioni utili allo svolgimento dei compiti istituzionali, ma anche al servizio di qualsiasi lettore che abbia la necessità di svolgere studi ed approfondimenti a carattere didattico o pubblicistico.

1.3 La Biblioteca, aderendo al Servizio Bibliotecario Nazionale, assolve il compito di conservare, valorizzare e diffondere la conoscenza delle proprie raccolte storiche, di incrementare il proprio patrimonio con particolare riferimento alle materie di specifico interesse (trasporti terrestri, autotrasporto, autoveicoli, circolazione e sicurezza stradale, mobilità, diritto dei trasporti, economia e politica dei trasporti, storia dei trasporti).

1.4 Gli orari di accesso alla Biblioteca sono pubblicati nello spazio riservato all'interno del sito istituzionale.

Articolo 2

Servizi

2.1 La Biblioteca eroga, secondo le modalità definite nei successivi articoli 3, 4 e 5 i seguenti servizi:

- Consultazione
- Prestito diretto
- Riproduzione tramite fotocopie o scansione e invio elettronico dei documenti richiesti
- Consulenza per le ricerche bibliografiche
- Produzione bollettini elettronici informativi di vario genere (spoglio articoli da riviste specializzate, files elettronici sul pubblico impiego o su tematiche tecniche del settore trasporti, segnalazione di nuovi acquisti librari)

Articolo 3

Consultazione

3.1 La consultazione dei documenti dovrà avvenire previa compilazione di un modulo fornito dalla Biblioteca.

3.2 La consultazione del catalogo elettronico in sede avviene tramite l'intermediazione del personale addetto.

Articolo 4

Prestito

4.1 Il prestito diretto per i dipendenti dell'Amministrazione è limitato ad un numero massimo di 2 volumi alla volta per una durata di massimo 10 giorni solari. Il prestito sarà effettuato previa sottoscrizione di un apposito modulo di richiesta. Qualora nessun altro utente abbia richiesto la disponibilità di un'unità già in prestito, alla restituzione della stessa potrà essere rinnovato il prestito per ulteriori 10 giorni solari. In ogni caso, sono escluse dal prestito le seguenti opere:

- Opere in precario stato di conservazione
- Pubblicazioni periodiche
- Dizionari, enciclopedie e altri repertori
- Codici
- Opere non ancora catalogate
- Opere su supporto non cartaceo

4.2 Il prestito diretto per gli utenti esterni segue le stesse regole del punto precedente, fatta eccezione per i tempi di restituzione: in questo caso è consentito soltanto il prestito giornaliero, previa restituzione del materiale librario entro l'orario di chiusura della biblioteca.

4.3 Per esigenze di servizio, il Responsabile della Biblioteca può chiedere, in qualsiasi momento, la restituzione immediata di un'opera.

Articolo 5

Riproduzione

5.1 Gli utenti della Biblioteca possono usufruire del servizio di riproduzione nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore.

Articolo 6

Disposizioni eccezionali e sanzioni

6.1 Eventuali deroghe al presente regolamento dovranno essere autorizzate dal direttore generale o dalle autorità sovraordinate.

6.2 La violazione di quanto dettato dal presente regolamento sarà punita con il divieto di accesso ai servizi. Si ricorda che in ogni caso eventuali danneggiamenti e/o sottrazioni saranno denunciati all'autorità competente. Nel caso la violazione del regolamento sia compiuta da un

dipendente dell'Amministrazione, oltre alla segnalazione all'autorità, sarà valutata l'opportunità di sollecitare provvedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 7

Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni per le Biblioteche pubbliche statali.

Articolo 8

Entrata in vigore e diffusione

Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento della pubblicazione nello spazio riservato alla Biblioteca all'interno del sito istituzionale.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Rosella LANUTI)